

D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 -

Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

(riportata parzialmente)

TITOLO I

AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 7

Il numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa utili ai fini dell'anzianità contributiva da considerare per il calcolo della pensione a norma del precedente art. 5, non può superare quello delle settimane intercorrenti tra la data della prima iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima.

Art. 8

Per i lavoratori agricoli dipendenti gli anni di contribuzione agricola da computare ai fini del calcolo di cui all'articolo precedente sono determinati, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, sulla base dei rapporti desumibili dall'art. 9, sub art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, ivi compresa quella eccedente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente a un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza degli assicurati, dal citato art. 9, sub art. 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.

Per i lavoratori agricoli dipendenti i quali possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati in conformità al disposto del comma precedente, fermo restando il limite di cui al precedente articolo.

Art. 9

Per la determinazione dell'anzianità contributiva e delle 156 settimane di contribuzione di cui agli artt. 5 e 6 del presente decreto si tiene conto, relativamente alla contribuzione dei lavoratori agricoli dipendenti, delle risultanze degli elenchi nominativi pubblicati fino alla data di decorrenza della pensione e non contestati.

Art. 10

Ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui all'art. 5, le retribuzioni settimanali del periodo compreso fra il 1° maggio ed il 31 dicembre 1968, il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1969 ed il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1970, non possono essere considerate per la parte eccedente, rispettivamente, il 7, il 14 ed il 21% della retribuzione settimanale media delle ultime 52 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro anteriore al 1° maggio 1968. Il disposto di cui al comma precedente non si applica alle retribuzioni dei lavoratori agricoli determinate a norma del successivo art. 28.

Art. 11

I contributi volontari versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dagli iscritti, che liquidano la pensione a norma dell'art. 5 del presente decreto con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, danno luogo ad un'integrazione della pensione annua pari a 18,72 volte l'importo dei corrispettivi contributi base.

Art. 12

Con effetto dal 1° maggio 1968 il terzo comma dell'art. 5 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

"La pensione supplementare diretta" a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
b) si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente art. 4;
c) è aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'art. 21 della L. 21 luglio 1965, n. 903».

Art. 13

La tredicesima rata delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle sue gestioni speciali è corrisposta unitamente con la rata di dicembre per un importo proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.

Art. 14

Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, sono liquidate, a domanda, nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, aumentata dell'importo stabilito dal precedente art. 1 e dell'eventuale supplemento di cui al terzo comma del presente articolo, qualora il trattamento così determinato a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 del presente decreto.

Il calcolo della pensione di vecchiaia, a norma delle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, è effettuato con l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione per differimento contenuti nella tabella C allegata alla L. 21 luglio 1965, n. 903, qualora dalla data di perfezionamento del diritto alla data di decorrenza della pensione, fissata a norma del successivo art. 18, siano trascorsi uno o più anni interi. I contributi versati tra la data di perfezionamento dei requisiti e la data di decorrenza della pensione sono utilizzati per la liquidazione di un supplemento, calcolato a norma dell'art. 4 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito con l'art. 19 del presente decreto ed avente la stessa decorrenza della pensione.

Il titolare di pensione di anzianità, liquidata a norma dell'art. 13 della L. 21 luglio 1965, n. 903, che compia, successivamente al 30 aprile 1968, l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'età pensionabile, può ottenere, dopo il compimento dell'età anzidetta, la riliquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in base alle disposizioni del presente decreto.

Art. 15

Per la definizione delle domande di continuazione della rendita vitalizia reversibile prevista dall'art. 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, presentate nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1970, la quota di pensione annua adeguata corrispondente ai contributi omessi, che deve essere considerata per la determinazione della relativa riserva matematica, è calcolata in base alle norme contenute nell'art. 5 del presente decreto con riferimento alle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa antecedentemente la data della domanda di costituzione della rendita vitalizia.

Qualora, ai fini del calcolo della quota di pensione di cui al comma precedente, l'applicazione delle norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968 dia luogo ad un trattamento pensionistico più favorevole, si applicano queste ultime norme.

Art. 17

Le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, aventi decorrenza dal 1° maggio 1968 o successiva, sono liquidate nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla predetta data, aumentata dell'importo stabilito dal precedente art. 3. Ai titolari delle pensioni indicate nel comma precedente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente art. 14.

Art. 18.

Con effetto dal 1° maggio 1968, l'art. 62 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 il 2° comma dell'art. 12, sub art. 2, della L. 1 aprile 1952, n. 218 e l'art. 18 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sono sostituiti dal seguente:

"La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto.

Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda».

Art. 19

Con effetto al 1° maggio 1968, l'art. 4 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

"I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto a domanda, a un supplemento della pensione in atto purché siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima.

I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente.

I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento.

L'ammontare del supplemento è portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.

In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte».

Art. 20

Non sono cumulabili, nella misura del 50% del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché di quelle liquidate a norma dell'art. 13 della L. 21 luglio 1965, n. 903. Non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti sulle quali è esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.

Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.

I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.

Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione, né alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale.

Art. 22

Il titolare di più pensioni, di cui almeno una a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti o delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali non può cumulare, per uno stesso familiare, la maggiorazione prevista dall'art. 21 della L.21 luglio 1965, n.903, con l'integrazione per carichi di famiglia comunque denominata, prevista dalle norme che disciplinano l'altro o gli altri trattamenti di pensione percepiti.